



C I T T A' D I M O L F E T T A

Provincia di Bari

SETTORE SOCIO- EDUCATIVO

N. G. 376

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 31 DEL 12.03.2008

OGGETTO: Centro Educativo per Disabili rinnovo contratto n.7165 del 23.12.2003 – tra Comune di Molfetta/GEA Cooperativa Sociale.

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2°, e 17, D.L.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale
- Del Regolamento di contabilità;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia ha approvato la legge regionale n. 19 del 10.07.2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006): Disciplina del "Sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e benessere delle donne e degli uomini in Puglia" al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza;
- la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale n° 4 del 18/01/07 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" attuativo della l. r. 19/2006 che disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di tutti i servizi socio assistenziali previsti dalla stessa legge regionale n. 19/2006;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, è uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari;
- Il Comune di Molfetta ha in essere da alcuni decenni servizi per favorire l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili;
- Vengono erogati servizi in favore di soggetti diversamente abili (Centro educativo diurno);
- I predetti servizi vengono svolti all'interno di una struttura di proprietà comunale per cui la Giunta Comunale con provvedimento n. 296 del 31.12.2007 ha provveduto a classificare i servizi in parola ai sensi dell'art. n. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) del Regolamento Regionale n. 04/07;
- Il Comune di Molfetta intende proseguire l'erogazione del servizio Centro Sociale Polivalente per disabili e relativo trasporto;

- I servizi Centro Sociale Polivalente per disabili e relativo trasporto, rientrano tra i servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 19/2006 e in particolar modo rientrano tra i servizi previsti dall'art. 46 comma 1 lettere f) e x) della L.R. 19/2006 e definiti dall'art. 47 comma 4 e comma 14 della L.R. 19/2006 e dall'art. 105 del regolamento Regionale n. 04/07;
- Il servizio Centro Sociale Polivalente per Disabili e relativo trasporto, garantisce a tutti coloro i quali vengono a trovarsi in condizioni di disagio socio-sanitario ed assistenziale, interventi di natura socio-sanitari ed assistenziali;
- Il servizio Centro Sociale Polivalente per Disabili e relativo trasporto necessita di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali e organizzativi/gestionali (previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Regionale n. 04/07) di competenza dell'Amministrazione Comunale; il piano di adeguamento (da presentare entro il 5/02/2008) è finalizzato all'autorizzazione al funzionamento del predetto servizio (richiesto dalla L.R. n. 19/06 e Regolamento Regionale n. 04/07) e all'accreditamento dello stesso servizio;
- Il mancato adeguamento dei servizi citati ai requisiti strutturali e organizzativo/gestionali, previsti dalla normativa vigente, comporta la chiusura dei predetti servizi; la conseguente interruzione dei citati servizi di pubblico interesse e di rilevanza costituzionale (artt. 32 e 38 Costituzione), oltre a costituire un grave inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Amministrazione Comunale in materia di assistenza pubblica e in materia di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Costituzione) in favore di categorie di cittadini versanti in stato di minorazione, determinerebbe un gravissimo danno sociale alla cittadinanza di Molfetta e in particolare ai cittadini bisognevoli di assistenza;
- La "GEA" Cooperativa Sociale con comunicazione del 31/01/08 prot n. 264 dichiara di essere disponibile ad attuare direttamente il piano di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali e gestionali/organizzativi (servizio trasporto) richiesti dalla normativa vigente, senza alcun onere

e costo a carico dell'Amministrazione Comunale a fronte del rinnovo per ugual periodo dell' attuale contratto (contratto n. 7165 del 23/12/2003 con scadenza 31/12/2008 compreso il disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo);

- Il capitolato d'appalto dei servizi per disabili (Centro Polivalente per disabili e relativo trasporto) dispone all'art. 7 che "la Giunta Municipale accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo, per ugual periodo. Ove si verifichi la sussistenza di tali condizioni, l'Amministrazione comunale procederà al rinnovo del contratto";
- Il capitolato d'appalto dei servizi citati (parte integrante del contratto stipulato tra Amministrazione Comunale e la "GEA" Cooperativa Sociale) ha previsto espressamente la possibilità di rinnovazione (attraverso la clausola contrattuale dell'art. 7 del Capitolato d'appalto);
- Il contratto ha forza di legge tra le parti, secondo il disposto dell'art. 1472 Codice Civile;
- Lo stesso capitolato all'art.10 prevede alla fine di ogni anno di servizio, l'adeguamento dell'importo del costo del servizio all'indice ISTAT relativo all'aumento del costo della vita determinato rispetto all'anno precedente;
- Il codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006, in vari articoli (art. 29 comma 1, art. 57 comma 3 lettera b) richiama la possibilità del rinnovo contrattuale;
- Il rinnovo contrattuale che risulti "programmato" come facoltà eventuale negli atti di gara, è tuttora ammesso anche dall'ordinamento comunitario. In questo caso, infatti, la concorrenza è informata sin dall'inizio dello sviluppo potenziale ulteriore del rapporto contrattuale. Il Consiglio di Stato ha attentamente osservato come in tal caso non vi sia incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza "in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è esposto a prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte" (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2004 n. 2961);

- L'istituto del rinnovo programmato come prosecuzione del contratto, configurato quale diritto potestativo dell'Amministrazione, è pienamente legittimo e conforme al diritto comunitario, alla legge 62/2005 e al D. Lgs. 163/2006, in quanto non lesiva della concorrenza se debitamente evidenziata negli atti di gara (bando di gara e capitolato);
- Le più recenti pronunce del Consiglio di Stato e del T.A.R. (Consiglio di Stato Sez. IV. 31/10/2006 n. 6458, Consiglio di Stato Sez. V 11/5/2004 n. 2961, T.A.R. Lazio Roma Sez. I sentenza 25/3/2005 n. 2108) confermano la possibilità, da parte delle Amministrazioni Comunali, di configurare una replica delle prestazioni (sia fornitura sia servizio) con l'originario affidatario, predisposta però non come un rinnovo fondato e finalizzato a salvaguardare solo esigenze di pubblico interesse, ma predisposta come un rinnovo programmato, ossia un rinnovo previsto negli atti di gara (bando di gara e capitolato), la cui applicabilità secondo la giurisprudenza (sentenze Consiglio di Stato e T.A.R. Lazio precedentemente richiamate) richiede determinati presupposti atti a non incorrere nelle eventuali censure della Commissione Europea; in particolare i presupposti, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, atti a non incorrere nelle eventuali censure della Commissione Europea, che legittimano il rinnovo programmato, sono:
 - A) il rinnovo deve essere già contenuto negli atti di gara (bando di gara e capitolato) dell'appalto iniziale;
 - B) la valutazione "del pubblico interesse" riferito al servizio e alla qualità resa: attestazione della idoneità della società gerente il servizio a realizzare l'interesse pubblico specifico connesso all'affidamento del contratto, ossia:
 - B1) assenza di rilievi e contestazioni sulla qualità del servizio reso;
 - B2) inesistenza di situazioni conflittuali con l'Amministrazione;
 - B3) esperienza maturata dalla società nella gestione del servizio;
 - B4) certificazione di qualità.
 - C) la convenienza economica: l'Amministrazione dovrà valutare la possibilità concreta di ottenere, o meno, dall'esito di una nuova gara,

condizioni ancora più vantaggiose di quelle offerte dall'impresa aspirante al rinnovo del contratto;

- La G.C. con provvedimento n. 31 del 12.02.2008 dava mandato al sottoscritto Dirigente di predisporre gli atti necessari al rinnovo del contratto n. 7165 del 23.12.2003, comprensivo di disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo, per il periodo 1° gennaio 2009 al 31.12.2013, alle stesse condizioni ivi contenute

TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la L.R. n. 19/06;

Visto il Regolamento Regionale n. 04/07;

Visto il contratto e relativo capitolato d'appalto Centro Disabili n. 7165 del 23/12/2003 compreso il disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo;

Vista la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al C.C.N.L. di categoria sottoscritta in Roma il 06/05/2005;

Verificato che sussistono ragioni di pubblico interesse poiché l'Ente Locale Comunale è attributario di una serie di interessi pubblici tesi al recupero sociale di soggetti che, per le più varie ragioni possono considerarsi svantaggiati;

Verificato che trattasi di servizi di pubblico interesse e di rilevanza costituzionale (artt. 32 e 38 Costituzione);

Verificato che l'interruzione dei servizi di pubblico interesse citati, determina la sospensione dell'obbligo della solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Costituzione) in favore di categorie di cittadini versanti in stato di minorazione, determinando così un gravissimo danno sociale alla cittadinanza del territorio di Molfetta;

Verificato che l'interruzione dei servizi di pubblico interesse citati costituisce grave inadempimento degli obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale (artt. 2, 3, 32 e 38 Costituzione);

Verificato che la rinnovazione del contratto è espressamente prevista da una clausola contrattuale (art. 7 capitolato d'appalto dei citati servizi) e che,

eventuali inadempienze al contratto, costituiscono violazioni contrattuali in quanto il contratto ha forza di legge tra le parti, secondo il disposto dell'art. 1472 Codice Civile;

Verificato che il rinnovo contrattuale è già contenuto negli atti di gara (bando di gara e capitolato – art. 7) dell'appalto iniziale per i servizi citati;

Verificata l'assenza di rilievi e contestazioni sulla qualità del servizio reso;

Verificata l'inesistenza di situazioni conflittuali con l'Amministrazione Comunale;

Verificata la notevole esperienza maturata dalla "GEA" Cooperativa Sociale nella gestione dei servizi citati;

Verificato il possesso da parte della "GEA" Cooperativa Sociale della certificazione di qualità dei servizi citati;

Verificato che il rinnovo contrattuale comporta una notevole convenienza economica per l'Amministrazione Comunale, in quanto la società attualmente gerente i servizi si fa carico sia del piano di adeguamento ai requisiti strutturali e gestionali-organizzativi, così come descritti nella comunicazione della "GEA" Cooperativa Sociale n. 264 del 31/01/2008 che di gestire i servizi citati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto già stipulato n. 7165 del 23/12/2003 compreso il disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo) e secondo la normativa vigente; in caso di nuova gara, invece, l'Amministrazione Comunale avrebbe i successivi ulteriori costi:

1) tutto il piano di adeguamento strutturale e organizzativo-gestionale stimato in € 149.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori di adeguamento strutturale ed € 104.000,00 per acquisto due pulmini sarebbe a totale carico dell'Amministrazione Comunale;

2) il 6 maggio 2005 è stato rinnovato il CCNL di categoria e pertanto l'Amministrazione Comunale deve adeguare il prezzo complessivo dei servizi citati ai nuovi costi del personale stimati in € 56.000,00 annui, così come prevede la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritta in Roma il 06/05/05 e l'art. 23 comma 3 del Regolamento Regionale n. 04/07;

3) le spese relative all'espletamento di una nuova gara stimate in € 10.000,00 comprensivo di pubblicazioni e compenso commissioni di gara sarebbero a totale carico dell'Amministrazione Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato e riscritto:

- 1) di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 31 del 12.02.2008.
- 2) di rinnovare per ugual periodo (01/01/2009-31/12/2013), alle condizioni stabilite dal contratto n. 7165 del 23/12/2003 e del relativo capitolato d'appalto compreso il disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo e dalla normativa vigente, per le ragioni espresse in narrativa, alla Cooperativa GEA di Bari Palese Via Pier Paolo Pasolini n. 5, il contratto n. 7165 del 23/12/2003 compreso il disciplinare d'obbligo per la gestione del servizio trasporto complessivo, verificata anche la sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto.
- 3) Stabilire che:
 - a) la "GEA" Cooperativa Sociale deve provvedere a comunicare, entro il 31.03.2008, al Settore Socialità U.O. Anziani il piano di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali e organizzativi/gestionali dei servizi citati, così come comunicato con lettera prot. n. 264 del 31/01/2008, e a concordare con la stessa U.O., sempre entro il 31.03.2008, per procedere al piano di adeguamento.
 - b) la "GEA" Cooperativa Sociale deve adeguare le modalità di gestione del servizio Centro Sociale Polivalente per Disabili in base ad eventuali sistemi gestionali che l'Amministrazione Comunale intende adottare in futuro (accreditamento).
- 4) di prendere atto che la spesa relativa al rinnovo dei servizi citati non comporta ulteriori costi a carico del Bilancio Comunale atteso che il rinnovo viene concesso agli stessi patti e condizioni e secondo la

normativa vigente dei contratti in scadenza. La spesa è prevista e grava al Capitolo 31230: "Centro educativo diurno per disabili" nel seguente modo:

- € 338.435,00 anno 2009 oltre indice ISTAT
- € 338.435,00 anno 2010 oltre indice ISTAT
- € 338.435,00 anno 2011 oltre indice ISTAT
- € 338.435,00 anno 2012 oltre indice ISTAT
- € 338.435,00 anno 2013 oltre indice ISTAT

- 5) Stabilire che per quanto attiene l'aggiornamento del compenso all'indice ISTAT la percentuale sarà stabilita di anno in anno secondo la relativa tabella dell'Istituto di Statistica, giusto art.10 del contratto-Capitolato d'appalto.
- 6) Nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Antonella Capurso.
- 7) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Commissario Prefettizio, al Sig. Segretario Generale, al presidente della Cooperativa Sociale GEA, al capo settore Economico- Finanziario, al capo settore Appalti e Contratti.

/gl

Il Dirigente
Gaetano Caputi

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 06.05.2008 AL 21.05.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Michele Camero